


Città dell'Aquila Prot n° 0028064 del 26/03/2014



USCITA

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Istruzioni operative per la liquidazione dei contributi per la ricostruzione privata in base agli esiti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori.

1) Richiesta e verifica del D.U.R.C.


Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4/2/2013 dispone all'art. 10 comma 1 che la realizzazione di opere edili per la ricostruzione o la riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, per le quali è concesso un contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Di conseguenza il Comune acquisisce d'ufficio attraverso strumenti informatici il D.U.R.C. in corso di validità, per il pagamento degli stati avanzamento lavori (S.A.L.) e del saldo finale, in base all'art. 6 comma 3 punti d) ed e) del D.P.R. 5/10/2010 n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Gli uffici comunali effettuano la richiesta del D.U.R.C. per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione privata, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi, come ribadito dal D.P.C.M. 4/2/2013 art. 10 comma 2. L'importo dei lavori da inserire in richiesta D.U.R.C. in occasione di ogni S.A.L. è l'importo totale progressivo dei lavori eseguiti, al netto di I.V.A.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto con Circolare prot. n°37/0021666/MA007.A001 dell' 11/12/2013 che la verifica di regolarità legata al rilascio del D.U.R.C. per i contributi per la ricostruzione privata post-sisma del 6/4/2009 nel Comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere deve essere effettuata con riferimento alla data dell'esecuzione dei lavori. In caso di accertata irregolarità a detta data, è necessario procedere anche alla verifica con riferimento alla data di emissione del documento, per prendere in considerazione le eventuali intervenute regolarizzazioni.





2) Liquidazione dei contributi per ricostruzione privata.

Lo scrivente Settore provvede a liquidare il contributo per le spese rendicontate al S.A.L. o al saldo finale (lavori, spese tecniche, amministrative, indagini, IVA), espletate le verifiche di rito, solo a seguito di esito regolare del D.U.R.C. di tutte le imprese affidatarie e/o esecutrici che hanno operato in cantiere per il S.A.L. in questione, e a pubblicare periodicamente sul sito web istituzionale le date di avvenuta liquidazione.

In caso di ottenimento da parte degli uffici comunali del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo scrivente Settore sospende la liquidazione del contributo per le spese rendicontate al S.A.L. o al saldo finale in questione per i soli inadempienti.

Con riferimento alle liquidazioni di contributi relativi ai S.A.L. o ai saldi finali, che risultino sospesi alla data della presente dallo scrivente Settore per esito D.U.R.C. non regolare, il Comune provvede - anche su istanza dei diretti interessati – a rinnovare la richiesta D.U.R.C. allo Sportello Unico Previdenziale, ai fini della verifica disposta dalla Circolare prot. n°37/0021666/MA007.A001 dell' 11/12/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


3) L'intervento sostitutivo.


Con comunicazione del 27/6/2013 l'Assessore delegato alla Ricostruzione ha fornito la possibilità di sanare l'inadempienza delle imprese (appaltatrici e subappaltatrici) dando la facoltà al committente-destinatario del contributo di ricostruzione privata, su richiesta dell'impresa appaltatrice, di autorizzare il Comune a utilizzare una parte dello stesso contributo per regolarizzare la posizione debitoria nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. o Casse Edili (intervento sostitutivo del Comune).

Se l'inadempienza riguarda l'impresa appaltatrice, il Comune - ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 5/10/2010 n° 207- trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dal Comune relativamente agli enti previdenziali e assicurativi, comprese le casse edili, a valere sul contributo per qualsiasi modalità di erogazione : contributo diretto, finanziamento agevolato C.DD.PP., contributo diretto accordo ABI/Comune.

Se l'inadempienza riguarda l'impresa subappaltatrice, la Circolare prot. n° 37/0021666/MA007.A001 dell' 11/12/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone che l'intervento sostitutivo va applicato in relazione alle imprese subappaltatrici esclusivamente qualora queste ultime possano vantare crediti nei confronti delle imprese committenti e comunque sino a concorrenza dei crediti stessi. In assenza di tali crediti, la cui verifica dovrà essere effettuata dal Comune, sarà pertanto possibile, per lo stesso, procedere nella erogazione del contributo per ricostruzione privata sulla sola base della regolarità D.U.R.C. dell'appaltatore ovvero mediante intervento sostitutivo in capo all'appaltatore stesso. Al fine di dimostrare l'assenza o la quantificazione dei crediti di cui sopra, lo stato avanzamento lavori o saldo finale dovrà essere presentato al Comune completo della seguente documentazione:







- Copia del contratto di subappalto con espressa e chiara quantificazione economica della prestazione relativa alla singola pratica di ricostruzione privata;

 Autodichiarazione resa dal subappaltatore e/o dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. circa l'assenza o la quantificazione dei crediti relativi al S.A.L. in questione per ogni singola pratica di ricostruzione privata, comprese le eventuali cessioni di credito;

- Fatture emesse dal subappaltatore e/o dal cessionario complete di documenti attestanti l'avvenuto pagamento, relative alle singole pratiche di ricostruzione privata.

4) Validità del D.U.R.C.

Resta fermo quanto comunicato con avviso pubblico di questo Settore prot. nº 92039 del 4/12/2013 circa la validità dei D.U.R.C.: i certificati emessi con esito regolare dopo la data del 21/8/2013 sono ritenuti validi per 120 giorni a decorrere dalla data della loro emissione e sono utilizzati dallo scrivente Settore per liquidare i successivi S.A.L. – riferiti allo stesso cantiere e alla stessa ditta esecutrice – acquisiti al protocollo in tale periodo. A seguito di acquisizione al protocollo dello stato finale dei lavori, si procede comunque alla richiesta del D.U.R.C.

5) Richiesta D.U.R.C. preventiva per i soli subappaltatori.

Si ritiene necessario fornire opportune istruzioni sulla procedura sperimentale relativa alla richiesta D.U.R.C. per i soli subappaltatori in anticipo sulla presentazione del S.A.L., con lo scopo di consentire un percorso quanto più celere ed efficace della procedura stessa:

- al fine di ottenere le informazioni e i dati strettamente necessari e utili per chiedere il D.U.R.C. per il subappaltatore allo Sportello Unico Previdenziale, questo Settore ha predisposto idonea modulistica, allegata al presente avviso in formato digitale editabile e completa di note esplicative, da riempire e inoltrare al Settore Ricostruzione Privata tramite il protocollo generale; altre forme di istanza non verranno prese in considerazione;
- 2) l'esito del D.U.R.C. verrà comunicato tramite Posta Elettronica Certificata P.E.C. ai richiedenti. In caso di esito regolare, lo stesso verrà utilizzato dallo scrivente Settore in sede di liquidazione del corrispondente S.A.L. In caso di esito non regolare il beneficiario del contributo può autorizzare il Comune ad attuare la procedura dell'intervento sostitutivo solo a seguito di presentazione di un S.A.L. nei tempi previsti dall'avviso pubblico di questo Settore prot. n° 85728 del 12/11/2013 e s.m.i.;


6) Richiesta D.U.R.C.: casi particolari.

6a) Subappalto dei lavori e costi della sicurezza.

Si riporta il seguente schema per chiarire la determinazione dell'importo lavori ai fini della richiesta D.U.R.C.:



Comune dell'Aquila



S.A.L. n°	N a tutto il D2		
Importo :	A1		
Data inizio	lavori : D1		
		Importo ai fini della richiesta D.U.R.C.	Codici lavorazioni D.U.R.C.
Appaltatore			
Lavori eseguiti	dal: DA3 al: DA4	A1 - S1 - S2	
Subappaltatore 1 Lavori eseguiti	dal: DS1i al: DS1f	S1 %S1	
Subappaltatore 2 Lavori eseguiti	dal : DS2i al : DS2f	S2 %S2	

Legenda:		
N	numero identificativo dello stato avanzamento lavori : 1,2 ultimo	
D1	data di inizio lavori del cantiere come da comunicazione protocollata al Comune	
D2	data di riferimento dello stato di avanzamento Iavori	
DA3, DA4	date di esecuzione dei lavori dell'appaltatore $\ riferite\ al\ S.A.L.\ : D1 \leq DA3 \leq DA4 \leq D2$	
DS1i, DS1f,	date di inizio ed esecuzione dei lavori del subappaltatore riferite al S.A.L. : D1 ≤ DS1i,≤ DS1f, D2	
A1	importo totale dei lavori eseguiti alla data del S.A.L., al netto dell'eventuale ribasso d'asta e dell'I.V.A.	
S1 ,2	importo totale dei lavori eseguiti alla data del S.A.L., riferito all'importo del contratto di subappalto	
%S1,	percentuale dei lavori eseguiti alla data del S.A.L. , rispetto all'importo totale del contratto di subappalto	
Codici D.U.R.C.	vedi elenco codici allegati	





In sede di determinazione degli importi di cui sopra il direttore dei lavori dovrà tener conto degli importi relativi ai costi della sicurezza, nei limiti approvati e in base al S.A.L., liquidati previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Allegato XV comma 4.1.6 del D.lgs n° 81/2008 e s.m.i.), con particolare riferimento al comma 3-bis dell'art. 97 del D.lgs n° 81/2008 e s.m.i., in base al quale ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

6b) Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.)

Il Comune effettua richieste D.U.R.C. per ogni impresa che ha operato in cantiere e appartenente all'A.T.I. A tal fine è fondamentale ricevere, all'interno del S.A.L. consegnato, la documentazione necessaria ad attestare la composizione strutturale (Atti costitutivi dell'A.T.I., etc.) nonché la suddivisione dei lavori in base a quote prestabilite. Il direttore dei lavori dovrà redigere il S.A.L. completo della ripartizione degli importi dei lavori eseguiti da ciascuna impresa appartenente all'A.T.I.

6c) - Società Consortili a Responsabilità Limitata (S.c.ar.l.)

In base all' interpello n° 19/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Comune effettua le richieste D.U.R.C. per la sola S.c.ar.l. e gli eventuali subappaltatori. Risulta importante ricevere, all'interno del S.A.L. consegnato, la documentazione necessaria (Atti costitutivi della S.c.ar.l.)

6d) - Liquidazione dei lavori in un unico S.A.L.

Nel caso in cui i lavori vengono liquidati in un unico S.A.L., vanno presentate ugualmente le autodichiarazioni previste dall'art.7 comma 6 septies della legge n. 71 del 25/06/2013 modificata dall'art. 10 bis comma 11 bis della legge n. 99 del 22/08/2013, riguardanti l'assenza di debiti verso i subappaltatori e/o fornitori per il S.A.L. in questione.

L'Aquila, lì 26 marzo 2014

